



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

Spett.le ISPRA  
Istituto superiore per Protezione e la ricerca  
ambientale  
Centro nazionale per il ciclo dei rifiuti  
[protocollo.ispra@legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@legalmail.it)

**Oggetto:** Inquadramento dei materiali rimossi dagli alvei di fiumi, torrenti e laghi per ragioni di sicurezza idraulica.

Con nota prot. 56723 del 15 novembre u.s., Ispra ha inviato alla scrivente Direzione generale una richiesta di chiarimento in merito all'applicazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo, contenuta nel dpr n. 120/2017, anche al materiale rimosso dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti.

Nello specifico, l'Istituto rileva che l'abrogato decreto ministeriale 10 agosto 2012, n.161, "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" includeva nella definizione di materiale da scavo contenuta all'articolo 1, comma 1, lettera b), anche i "Materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua spiagge, fondali lacustri e marini". Tale definizione non risulta, invece, essere citata all'interno del dpr n. 120/2017.

Inoltre, Ispra rappresenta che il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", prevede all'articolo 39, comma 13 che "Le norme di cui all'articolo 184-bis si applicano anche al materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti." Poiché tale ultima previsione non risulta abrogata, viene chiesto di chiarire se la definizione di terre e rocce ora contenuta nel dpr n. 120/2017 possa essere estesa anche alla fattispecie del materiale rimosso dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti e se tale estensione richieda la sussistenza della condizione che lo scavo avvenga per "esclusive ragioni di sicurezza idraulica".

Al fine di fornire i chiarimenti richiesti, si rappresenta quanto segue: il decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120, "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164" è stato predisposto sulla base della specifica legge delega contenuta nell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, con la legge 11 novembre 2014, n. 164, rubricato "Disciplina semplificata del deposito temporaneo e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione

*delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto”.*

Lo scopo del suddetto decreto è di semplificare l'intera disciplina vigente in materia di terre e rocce da scavo, riducendola a un unico testo, integrato, autosufficiente e internamente coerente. A tal fine, lo schema di regolamento ricomprende, in un unico corpo normativo, tutte le disposizioni che riguardano la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti procedendo, conseguentemente, all'abrogazione:

- a) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante “Regolamento sulla disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”;
- b) del comma 2, dell'articolo 41, e dell'articolo 41-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, rubricato “Disposizioni in materia ambientale”;
- c) del comma 2-bis, dell'articolo 184-bis, del decreto 3 aprile 2006, n. 152, rubricato “Sottoprodotti”.

In ordine all'oggetto del regolamento, si rileva che, ai sensi dell'articolo 1, lo stesso disciplina:

- il riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo che, come tali, sono escluse sia dalla disciplina dei rifiuti che da quella dei sottoprodotti ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
- la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nei siti oggetto di bonifica.

Di contro, l'articolo 3 del predetto dpr 120/2017 dispone che *“Il presente regolamento non si applica alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata dalla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.*

Risulta, dunque, che il legislatore ha preferito consentire la piena operatività delle diverse discipline speciali in materia. In via esemplificativa, si citano i regolamenti sulle operazioni di dragaggio di cui ai decreti ministeriali nn. 172 e 173 del 15 luglio 2016 oppure, per il caso specifico, la previsione di cui all'articolo 53 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, secondo il quale i materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni a pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive.

Ove le norme speciali non trovino operatività resta, pertanto, impregiudicata l'applicazione della normativa generale di cui al dpr n. 120/2017.

Per quanto riguarda il secondo quesito riguardante la disposizione contenuta all'articolo 39, comma 13, del d.lgs. 205/2010 - che recita espressamente: *“Le norme di cui all'articolo 184-bis si applicano anche al materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti”* - e dunque se l'estensione della disciplina sulle terre e rocce da scavo a tali frazioni di materiali richieda la sussistenza della condizione che lo scavo avvenga per *“esclusive ragioni di sicurezza idraulica”*.

Si ritiene che le ragioni di sicurezza idraulica che sono poste all'origine del materiale non costituiscano la condizione necessaria per poter applicare la disciplina sui sottoprodotti al materiale rimosso dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti, quanto piuttosto la possibile estensione, *ope legis*, del campo di applicazione di tale disciplina ai suddetti materiali. Si tenga presente, infatti, che l'origine di tali materiali potrebbe risultare in contrasto con la previsione di cui all'articolo 184-*bis*, comma 1, lettera a), la quale prevede, tassativamente, che l'origine del materiale derivi da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo non è la produzione di tale sostanza. In tali casi, infatti, dimostrare che la produzione del materiale litoide non costituisca lo scopo dell'intervento potrebbe non essere agevole.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Mariano Grillo)

CG07 – AN05